



# *Città Metropolitana di Reggio Calabria*

## *Al Sindaco*

*Prot. n° 40231 Sind.*

*Reggio Calabria, 04.06.2021*

Tit. 01 classe 01 sott cl. 03  
Fasc. \_\_\_ sott fasc \_\_\_ Anno 2021

**Oggetto: Ordinanza sindacale ex art. 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; ex art.117 comma 1, del D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998; ex art. 191 del D.Lgs 3 aprile 2016 n. 152 e s.m.i.; ex art. 50 del Lgs. n. 267/2000, inerente l'autorizzazione al trattamento dei rifiuti indifferenziati CER/EER 200301 presso l'impianto di Sambatello.**

### **PREMESSO CHE**

- il nuovo Piano Regionale dei Rifiuti Urbani è stato approvato dalla Regione Calabria con la Deliberazione di Consiglio Regionale n°156/2016;
- lo stesso Piano regionale in sintesi prevede:
  - nuove tecnologie impiantistiche in grado di consentire il maggior recupero possibile di materia prima seconda anche dai rifiuti urbani residuali dalla RD, da immettere nel mercato del riciclo, così da ridurre il ricorso alla discarica a meno del 20% del rifiuto totale prodotto;
  - una rete impiantistica pubblica di trattamento che, nel rispetto dei principi di autosufficienza e prossimità, garantisca la valorizzazione delle frazioni raccolta in maniera differenziata e sia in grado quindi di accompagnare l'auspicato aumento della percentuale di RD sull'intero territorio regionale, nonché di assicurare il trattamento del rifiuto urbano che da esso residua;
  - interventi per la realizzazione dei nuovi impianti di Catanzaro, Reggio Calabria e Rossano, che fanno capo alla Regione; realizzazione di altri impianti, che fanno capo alle Comunità d'ambito di cui alla L.R. 14/2014;
  - conclusione del processo di riordino della *governance* del sistema, per come delineato dalla L.R. n. 14/2014 e dalla L.R. 27/2018 che ha previsto il subentro dei Comuni nelle competenze provvisoriamente esercitate dalla Regione (ovvero assicurare il corretto trattamento dei rifiuti urbani) entro la data del 1° gennaio 2019;
  - riordino dei contratti lasciati in eredità dal Commissario Delegato, con lo svolgimento delle necessarie gare ad evidenza pubblica per la gestione di tutti gli impianti pubblici, nello specifico, per quello che impegna l'ATO Città Metropolitana, gli impianti di Gioia Tauro Cicerna, Siderno San Leo, Reggio Calabria Sambatello;

### **DATO ATTO CHE**

- Al momento del subentro dell'Amministrazione regionale al Commissario delegato nelle competenze in materia di rifiuti, l'esecuzione degli interventi previsti sull'impiantistica regionale, definiti nel decreto di programmazione n°7086 del 9 maggio 2013, era concepita in maniera da operare in due momenti distinti e consecutivi: a) nella prima fase lo svolgimento delle gare pubbliche necessarie per concludere le continue proroghe contrattuali in essere a partire dall'era commissariale; dette gare comprendevano, oltre alla gestione, anche gli interventi preliminari di ripristino dei macchinari volti ad assicurare la continuità del servizio; b) nella seconda fase, l'avvio e il completamento del riammodernamento degli impianti esistenti nonché la realizzazione dei nuovi impianti a completamento del sistema impiantistico.
- Il processo di *revamping* degli impianti è stato avviato nel gennaio del 2015 allorquando, con la pubblicazione delle leggi regionali n. 1 e n. 2 del 13 gennaio 2015, si inserivano, per la prima volta, nel bilancio regionale le risorse (circa € 56.000.000,00) necessarie per assicurare l'attività di gestione degli impianti nonché per procedere alla indizione delle prime gare.
- Tuttavia, l'effettiva disponibilità delle necessarie risorse finanziarie (riferite al previsto anno di gestione 2016) è intervenuta solo a seguito dell'approvazione del bilancio pluriennale 2015-2017, e quindi dal mese di maggio 2015.
- A decorrere da tale data sono state espletate tutte le gare della prima fase, nel rispetto del Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs. n. 163/2006 prima e D.Lgs. n. 50/2016 dopo).
- Per ciò che qui rileva, in relazione all'impianto di trattamento rifiuti di Reggio Calabria Sambatello, a seguito di espletamento di procedura di evidenza pubblica, la gestione veniva affidata alla società Ecologia Oggi s.p.a, che ha altresì condotto l'impianto in regime di proroga contrattuale, fino al 2 novembre 2020, nelle more del subentro del nuovo gestore nella gestione dell'impianto. L'esercizio dell'installazione è stato autorizzato con AIA rilasciata con D.D.G. n. 10369 del 22 settembre 2017, efficace dal 13 maggio 2019.
- Presso l'impianto di Sambatello si svolgono le seguenti attività individuate all'allegato VIII della parte seconda del D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii.: 5.3 b) recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 t/g, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte terza:
  1. trattamento biologico;
  2. pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento.
- Fino all'entrata in vigore del decreto AIA, la Ecologia Oggi s.p.a. ha operato in virtù delle disposizioni contenute nelle Ordinanze contingibili e urgenti emesse dal Presidente della Regione ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. 152/2006 In ultimo, con ordinanza n. 121 del 15 novembre 2018, l'esercizio dell'impianto è stato effettuato in deroga a:
  - D. Lgs. 152/2006 ss.mm.ii, artt. da 19 a 22 e da 24 a 29 nonies;
  - L.R. 39/12;
  - Regolamento Regionale approvato con DGR n° 381 del 31 ottobre 13;
  - Regolamento Regionale n° 3/2008, ove non espressamente abrogato;
  - D.M. 24/06/2015, art. 1, commi d), h), i).

- Nel frattempo, la Regione Calabria avviava le attività per l'individuazione del nuovo gestore dell'impianto di Sambatello e con decreto congiunto SUA-Dipartimento Ambiente n. 6127 del 13 giugno 2018 indiceva gara a procedura aperta per l'affidamento della progettazione esecutiva e di lavori per la realizzazione e gestione dell'impianto di trattamento dei rifiuti urbani di Reggio Calabria loc. Sambatello.
- Con decreto del dirigente generale SUA n. 4862 del 16 aprile 2019 la predetta gara veniva aggiudicata all'ATI C.I.S.A. S.p.A. – Salvaguardia Ambientale S.p.A. – MI.GA. s.r.l. – CO.I.V. di Salvatore Rachieli, costituitesi successivamente in RECOSAMB, società consortile a responsabilità limitata (P.I. e C.F. 03229210731), con sede legale in Massafra (TA) alla c.da Forcellara San Sergio snc (d'ora innanzi, RECOSAMB).
- In data 7 maggio 2020, la Regione Calabria e l'Ambito Ottimale di Reggio Calabria, da una parte, e RECOSAMB, dall'altra, hanno stipulato il contratto di appalto (rep. n. 152 del 7 maggio 2020) per la *“Progettazione esecutiva, realizzazione e gestione dell'impianto di valorizzazione e recupero spinto di M.P.S., da RD e RU residui, da avviare alla filiera del riciclaggio, con annessa piattaforma di valorizzazione della frazione organica (FORSU) da realizzare in loc. “Sambatello” nel comune di Reggio Calabria”*.

#### **DATO ATTO ALTRESÌ CHE**

- con nota prot. 358089 del 3 novembre 2020, l'Ufficio AIA della Regione Calabria ha preso atto del subentro di RECOSAMB nella gestione dell'impianto e, nelle more dell'adozione di formale decreto di voltura, ha disposto che *“tutti i riferimenti al gestore IPPC contenuti nel DDG 10369 del 22.9.2017 debbano intendersi relativi alla società RECOSAMB”*;
- l'impianto, nella configurazione prevista dall'AIA, consta delle seguenti linee:
  1. Linea di trasferimento dei rifiuti;
  2. Linea di tritovagliatura/produzione di CSS;
  3. Linea di biostabilizzazione.

#### **RITENUTO CHE**

- tempi e modalità previsti per l'esecuzione dei lavori appaltati non permette, in questo momento, la gestione in conformità con le prescrizioni AIA;
- per poter consentire che nel corso dei predetti interventi non sia sospesa o consistentemente ridotta la quantità di rifiuti giornalmente conferita e trattata è necessario che la piattaforma possa operare con maggiore flessibilità, se necessario derogando in qualche caso agli schemi di funzionamento previsti in AIA ed ad alcuni degli adempimenti/prescrizioni ivi previsti;
- continuano a perdurare le criticità rispetto allo smaltimento definitivo degli scarti di lavorazione dei rifiuti urbani, per come peraltro confermato dall'OPGR n°24/2021 del 12/04/2021;
- pertanto, nelle more dell'esecuzione dei precitati lavori di realizzazione e gestione dell'impianto di valorizzazione e recupero spinto, per permettere la continuità del servizio di conferimento e trattamento dei rifiuti urbani e scongiurare ogni conseguente rischio igienico-sanitario, risulta necessario esercitare i poteri di ordinanza *extra ordinem* di cui all'art. 191 del D. Lgs. 152/2006 al fine di consentire che le operazioni di gestione dei rifiuti vengano svolte in deroga alle prescrizioni autorizzative di cui all'AIA n. 10369/2017 e all'AIA n. 9794/2017;
- le disposizioni di cui alla presente Ordinanza non costituiscono deroghe ai principi generali di cui alla Parte I del d. lgs. 152/06 ss.mm.ii. ed al rispetto de specifiche norme tecniche in materia di trattamento dei rifiuti;

## **CONSIDERATO CHE**

- nell'attuale assetto impiantistico della Città Metropolitana è indispensabile assicurare l'esercizio di tutti gli impianti di trattamento dei rifiuti urbani della Regione;
- in tale contesto si rivela imprescindibile l'esercizio dell'installazione di Sambatello nella sua attuale configurazione, pur nei limiti della ridotta funzionalità di alcune strutture e dei presidi ambientali, ricorrendo, ove possibile, all'implementazione dell'assetto impiantistico mediante impianti mobili che sopperiscano alle già descritte carenze;
- è altresì necessario che le attività di gestione dei rifiuti avvengano, per quanto possibile, nel rispetto dei principi di autosufficienza, conformità e prossimità;

## **RICHIAMATE**

1. la nota inoltrata dal gestore dell'impianto di Sambatello e registrata al num 18881 di protocollo, in data 15/03/2021, con la quale è stata trasmessa, a tutti i soggetti coinvolti nel ciclo di trattamento dei rifiuti che devono esprimere parere ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006, una "proposta operativa", elaborata in relazione alla necessità di consentire il funzionamento continuo della piattaforma, in quanto essenziale servizio di pubblica utilità;
2. la nota registrata al num. 27840 in data 19/04/2021, con cui l'ARPACAL, quale organo tecnico designato in materia, ha reso parere favorevole con prescrizioni;

## **CONSIDERATO CHE**

- le deroghe normative disposte con la presente ordinanza, in uno alle ulteriori iniziative in corso di esecuzione e di prossima attuazione, sottendono l'eccezionale ed urgente necessità di scongiurare la compromissione di interessi pubblici primari, non essendo prefigurabili misure o soluzioni alternative;
- così operando, si perseguono finalità di tutela della salute dei cittadini e dell'ambiente;
- le disposizioni di cui alla presente Ordinanza non costituiscono deroghe ai principi generali di cui alla Parte I del d. lgs. 152/06 ss.mm.ii., né al rispetto delle norme ambientali e di sicurezza applicabili, con particolare riferimento alla parte quarta del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i. e del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché di ulteriori prescrizioni rilasciate dagli organi di controllo.

**CONSIDERATO**, infine, che per non incorrere in situazioni di irreparabile criticità igienico-sanitaria ed ambientale, derivanti dal deposito indiscriminato di rifiuti sul territorio della Città Metropolitana, con gravi ripercussioni anche in termini di tensioni sociali, si ritiene imprescindibile ed improcrastinabile, in ossequio ai principi di precauzione, prevenzione, sussidiarietà, proporzionalità e cooperazione- non potendosi altrimenti provvedere, ricorrere all'emanazione per un periodo di tempo di mesi sei (6), di un'Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 156/2006 e ss.mm.ii., che consenta l'attuazione, in deroga alle normative vigenti, delle iniziative intraprese al fine di garantire la gestione del sistema integrato dei rifiuti, nel cui ambito si pone l'impianto di Reggio Calabria;

**RITENUTA** imprescindibile ed improcrastinabile, al fine di garantire la tutela della salute e dell'ambiente, non potendosi altrimenti provvedere la necessità, nelle more del completamento del revamping dell'impianto di Sambatello, di ricorrere all'adozione, per il tempo strettamente necessario, di una ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 156/2006 e ss.mm.ii., che consenta la gestione dell'impianto di Reggio Calabria, in deroga alle normative vigenti, nei termini che verranno di seguito specificati;

**VISTA** la “Relazione Tecnica” predisposta dal competente Settore 10 della Città Metropolitana di Reggio Calabria che esplicita le ragioni della presente Ordinanza;

### **ORDINA**

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate ai sensi dell’art. 191 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.,

- in deroga agli artt. 29 bis, 29 ter, 29 quater, 29 quinquies, 29 sexies, 29 septies, 29 octies, 29 nonies, 29 decies e 29 quaterdecies D.Lgs 152/06 ss.mm.ii. e alla l.r. 39/2012, Regolamento Regionale approvato con DGR n° 381 del 31/10/13 e Regolamento Regionale n° 3/2008, ove non espressamente abrogato, nelle more della conclusione dei lavori di manutenzione straordinaria e di revamping, l’esercizio della piattaforma di trattamento rifiuti di Sambatello del Comune di Reggio Calabria, nella sua attuale configurazione, anche utilizzando solo parte degli impianti, nonché avvalendosi, ove tecnicamente opportuno e qualora necessario, dell’utilizzo di impianti mobili ed eventualmente eseguendo anche trasferta di rifiuti.
- lo smaltimento dei rifiuti potrà essere effettuato anche attraverso l’operazione di smaltimento D 13, di raggruppamento preliminare prima dell’eventuale esecuzione di una delle operazioni di smaltimento comprese tra i punti da D1 a D12 del D. lgs n°152/2006 allegati alla parte quarta, allegato B;
- i rifiuti CER/EER 200301 potranno essere sottoposti all’operazione di recupero R13, di messa in riserva;
- I rifiuti CER/EER 191212 in uscita dall’impianto potranno essere conferiti ad impianti autorizzati anche all’esecuzione dell’operazione sui rifiuti D15, definita alla corrispondente voce del D. lgs n°152/2006, Allegato alla parte quarta, Allegato “B”;
- le operazioni di trattamento dei rifiuti, che saranno svolte presso l’impianto di Sambatello, dovranno sottostare alle prescrizioni ed indicazioni funzionali impartite dall’Arpacal e di seguito riportate:
  - *la dotazione impiantistica del sito di trattamento rifiuti urbani di Sambatello, potrà essere modificata, in modo da non interferire con le operazioni di conferimento dei rifiuti.*
  - *E’ consentita l’installazione di impianti provvisori per lo svolgimento di specifiche operazioni sui rifiuti, tali da mantenere la capacità operativa dell’impianto; le stesse installazioni dovranno essere descritte in una relazione tecnica, che dovrà essere trasmessa alla Città Metropolitana ed all’Arpacal, dipartimento provinciale, servizio suolo e rifiuti.*
  - *Nell’attesa che il termovalorizzatore di Gioia Tauro, possa recuperare i rifiuti cer/eer 191210 attraverso l’operazione R1, la classificazione delle operazioni sui rifiuti in ingresso sul sito di Sambatello, durante il periodo di validità della presente ordinanza, potrà essere effettuata in D15, per consentire il successivo smaltimento in D10.*
  - *I reflui liquidi attualmente classificati con il cer/eer 190703, potranno essere classificati con il cer/eer 161002;*
  - *Per quanto riguarda i piezometri, se ne prescrive la riattivazione entro 90 giorni dall’emanazione della presente ordinanza.*
  - *Per il recupero delle acque di prima pioggia, dovrà essere installato un serbatoio provvisorio per la raccolta e lo stoccaggio delle stesse acque, che eventualmente, potranno essere utilizzate quale riserva antincendio.*
  - *Per il controllo delle emissioni odorigene bisognerà condurre un monitoraggio secondo la metodica della norma UNI EN 13725/2004 o attraverso l’utilizzo di sistemi di EOS (sistemi elettronici olfattometrici) scientificamente validati; le*

*analisi dovranno essere condotte prevedendo il campionamento sia a monte, sia a valle dell'impianto di Sambatello, nella direzione prevalente dei venti. Le modalità di esecuzione delle campagne di controllo sulle molestie olfattive dovranno essere preventivamente concordate con la Città Metropolitana UPS rifiuti e con l'Arpacal Dipartimento Provinciale.*

## **DISPONE**

1. in complessivi 180 giorni la validità della presente ordinanza a partire dalla data di emissione, così come previsto all'art. 191, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006;
2. che la validità della presente ordinanza possa cessare anticipatamente, nel momento in cui sarà ripristinato a pieno regime ordinario il funzionamento dell'impianto di Siderno, e nel caso in cui vengano meno le ragioni di urgenza e indifferibilità che hanno determinato l'adozione della presente Ordinanza;
3. che tutte le operazioni che saranno effettuate sui rifiuti trattati presso l'impianto di Sambatello, siano condotte nel pieno rispetto delle norme ambientali e di sicurezza applicabili, con particolare riferimento alla parte quarta del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i. e del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché di ulteriori prescrizioni rilasciate dagli organi di controllo;
4. che l'inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza, comporterà l'applicazione di sanzioni amministrative e/o penali da parte delle Autorità competenti, ai sensi del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 650 c.p.

La presente ordinanza sarà affissa all'Albo On line per 15 gg. consecutivi.

Copia della stessa sarà tempestivamente notificata a mezzo pec:

alla ditta Recosamb  
recosambscarl@legalmail.ir

a S. E. il Prefetto di Reggio Calabria  
protocollo.prefrc@pec.interno.it

al Presidente della Regione Calabria  
presidente@pec.regione.calabria.it

al Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria  
dipartimento.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it

all'ASP Dipartimento di Prevenzione di Reggio Calabria  
dipartimentoprevenzione.asprc@certificatamail.it

al Dipartimento Provinciale Arpacal di Reggio Calabria  
reggiocalabria@pec.arpacalabria.it

al Presidente del Consiglio dei Ministri  
presidente@pec.governo.it

al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare  
segreteria.ministro@pec.minambiente.it

al Ministro della Salute  
gab@postacert.sanita.it

al Ministro dello Sviluppo Economico  
urp@pec.mise.gov.it

### **INFORMA**

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. della Calabria entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario per soli motivi di legittimità al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla piena conoscenza/conoscibilità del presente provvedimento.

*Avv. Giuseppe Falcomatà*

